

N. 00124/2010 REG.ORD.COLL.
N. 00720/2010 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 720 del 2010, proposto da:

Comune di Macerata, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Lucchetti,
con domicilio eletto presso l'Avv. Alessandro Lucchetti, in Ancona, corso
Mazzini, 156;

contro

Cosmari Consorzio Obbligatorio Tra i Comuni della Provincia di Macerata,
Comune di Montelupone, Comune di Treia, Comune di Appignano,
Comune di Tolentino, Comune di Civitanova Marche, Comune di San
Severino Marche, rappresentati e difesi dall'avv. Daniele Spinelli, con
domicilio eletto presso l'Avv. Gian Luca Grisanti, in Ancona, via Goito, 4;
Regione Marche, non costituita;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Comune di Cingoli, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Lucchetti,
con domicilio eletto presso l'Avv. Alessandro Lucchetti, in Ancona, corso
Mazzini, 156;

per l'annullamento

previa concessione della misura cautelare della sospensione dell'efficacia nonché delle ulteriori o diverse misure ritenute opportune ai sensi dell'art. 21, comma 8, l. n°

1034/1971: dei seguenti atti e provvedimenti:

1. della deliberazione n° 05 del 17.05.2010 dell'Assemblea Generale del COSMARI avente ad oggetto "Approvazione Bilancio di Previsione anno 2010", nella parte in cui approva ed adotta il "Bilancio di Previsione anno 2010" ed i relativi allegati nonché prende atto ed approva "le tariffe ed i costi per i servizi consortili determinati nelle previsioni di bilancio" ed inoltre autorizza "il Consiglio di Amministrazione ad applicare i medesimi per l'esercizio 2010, secondo le modalità previste nell'allegato documento di bilancio";
2. della deliberazione n° 04 del 26.06.2007 dell'Assemblea Generale del CONSMAR1 avente ad oggetto "Lavori Commissione Assembleare istituita per definire le linee del Piano Industriale. Comunicazione ed eventuali determinazioni" nonché della deliberazione n° 05 del 21.07.2006 dell'Assemblea Generale del CONSMARI avvenute, ad oggetto "Approvazione Bilancio Consuntivo Esercizio 2005" e recante l'approvazione di apposito "ordine del giorno presentato dal Sig. Capponi Franco" ed altri, tutte nella parte in cui risultassero interpretate ovvero comunque interpretabili nel senso di consentire – in sede di determinazione delle tariffe e dei costi consortili – l'introduzione di misure di "penalizzazione" a carico delle Amministrazioni comunali non dotate del sistema di raccolta differenziata dei rifiuti urbani c.d. "porta a porta";
3. delle ulteriori seguenti deliberazioni – che si impugnano con finalità prudenziale ed a cui debbono intendersi rivolte le censure appresso spiegate e comunque gravate tutte nella parte in cui risultassero interpretate ovvero

comunque interpretabili nel senso di consentire (in sede di determinazione delle tariffe e dei costi consortili) l'introduzione di misure di "penalizzazione" a carico delle Amministrazioni comunali non dotate del sistema di raccolta differenziata dei rifiuti urbani c.d. "porta a porta" – appresso elencate: deliberazione n° 11 del 20.07.2009 dell'Assemblea Generale avente ad oggetto "Approvazione Bilancio Consuntivo anno 2008"; deliberazione n° 8 del 28.05.2009 .

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Cosmari Consorzio Obbligatorio Tra i Comuni della Provincia di Macerata e di Comune di Montelupone e di Comune di Treia e di Comune di Appignano e di Comune di Tolentino e di Comune di Civitanova Marche e di Comune di San Severino Marche;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2010 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che:

- le esigenze del Comune ricorrente sono apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito;
- il ricorso è stato notificato soltanto ad alcuni controinteressati, mentre la decisione deve essere pronunciata nei confronti di tutti gli altri soggetti potenzialmente lesi dall'accoglimento del ricorso, ossia gli altri Comuni facenti parte del Cosmari;
- deve pertanto essere ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei suindicati soggetti. Peraltro, in considerazione dell'elevato

numero dei controinteressati, è opportuno autorizzare la notifica anche per pubblici proclami (nel caso il ricorrente decida di avvalersi di tale facoltà, nell'avviso dovranno essere indicati nominativamente, a pena di improcedibilità, almeno due soggetti controinteressati. L'avviso dovrà essere pubblicizzato con le modalità di cui all'art. 150 c.p.c.).

Visto l'art. 49 cod. proc. amm.;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima)

il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche:

- dispone l'integrazione del contraddittorio, anche per pubblici proclami, nei confronti dei soggetti indicati in motivazione, da eseguirsi nel termine perentorio di 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione;
- fissa l'udienza pubblica del 6 aprile 2011 per la trattazione del merito.

Compensa le spese della presente fase.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Passanisi, Presidente

Gianluca Morri, Consigliere

Tommaso Capitano, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA